



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all’uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti ricerche hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato. Dati ISTAT hanno evidenziato come le ustioni da alcool rappresentino il 4 per cento di tutti i traumi in generale e come, di questi, il 90 per cento derivi da ustioni domestiche. Una delle cause più frequenti di ustioni è il fuoco e, tra le ustioni da fuoco, quelle per uso improprio dell'alcool rappresentano la maggior quota. Infatti, la causa principale delle ustioni in ambito domestico deriva dall'uso improprio di questi contenitori: in particolare, l'alcool denaturato, che, a costi ridotti, è acquistabile in ogni supermercato, viene impropriamente utilizzato quale detergente e disinfettante. La maneggevolezza dei contenitori di plastica, unita alla facilità dell'uso con cui il prodotto può essere spruzzato, lo rende un'arma impropria di grande pericolosità: la facile comprimibilità del contenitore, fatto di plastica di ridotto spessore, ne facilita l'uso anche per i minori, soggetti maggiormente sottoposti ai rischi derivanti dall'uso improprio del prodotto. Nella fase di compressione delle pareti del contenitore di plastica, l'erogazione del prodotto avviene con grande facilità, ma quando, alla fine dell'erogazione, se ne rilasciano le pareti, si ottiene una decompressione con aspirazione *ex vacuo* della fiamma ed il contenitore diventa seriamente pericoloso.

In particolare l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad adottare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato,

per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa. I decreti legislativi in questione dovranno prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso di contenitori di materiale plastico contenenti alcool denaturato; stabilire l'obbligo di uso di materiale consono all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico, nonché sancire in capo ai produttori il divieto di commercializzazione dell'alcool denaturato in contenitori di plastica. I medesimi decreti legislativi dovranno, poi, prevedere che le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dai medesimi decreti siano punite con la sanzione dell'ammenda fino a 500 euro nonché la pena detentiva dell'arresto fino a due mesi. Tali sanzioni corrispondono, infatti, a quelle previste dall'articolo 650 del codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e che sottende un illecito il cui disvalore penale è assimilabile a quello legato alla violazione degli obblighi e dei divieti in questione. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno inoltre prevedere le modalità di realizzazione, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali, gli interventi e le campagne di sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai rischi derivanti alla salute pubblica dall'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato.

L'articolo 3 prevede, come da prassi consolidata, l'obbligo del Governo di trasmettere gli schemi dei decreti legislativi in questione alla Camere per l'espressione del rela-

tivo parere da parte della competenti Commissioni parlamentari, al fine di garantire il controllo degli organi direttamente rappresentativi della sovranità popolare, in ordine al rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati nell'esercizio della delega da parte del Governo.

L'importanza sociale delle norme contenute nel presente disegno di legge induce ad auspicarne la tempestiva approvazione, nella consapevolezza della rilevanza che tali disposizioni rivestono al fine di tutelare la salute dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge e delega al Governo)

1. La presente legge tutela i consumatori dai pericoli derivanti dall'utilizzazione di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alcool denaturato, per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso di contenitori di materiale plastico contenenti alcool denaturato, con conseguente sanzione per i produttori che non rispettino tali divieti;

b) stabilire l'obbligo di utilizzo di materiale adeguato all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico;

c) prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* siano punite con una sanzione che va dall'ammenda fino a 500 euro all'arresto fino a due mesi;

d) prevedere attività di informazione relativamente ai pericoli per la salute connessi

all'uso di contenitori di materiale plastico contenente alcool denaturato.

2. Gli interventi e le campagne di sensibilizzazione di cui al comma 1, lettera *d*), sono realizzati d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali.

Art. 3.

(Pareri delle Commissioni parlamentari)

1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere della Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso inutilmente tale termine, i decreti devono comunque essere emanati.

